



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

DRG. n. 870 del 28/12/2022

OGGETTO: ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLA COMUNITÀ TERAPEUTICA RIABILITATIVA IL FARO DELLA STRUTTURA CENTRO DI SOLIDARIETÀ ASSOCIAZIONE GRUPPO SOLIDARIETÀ ONLUS CEIS CON SEDE OPERATIVA A COLLECORVINO PE CDA GALLO VIA LOMBARDIA PI 91002370681



Direzione Generale della Regione

DRG009 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del:	28/12/2022	
Presidente:	EMANUELE IMPRUDENTE	
Componenti della Giunta:	DANIELE D'AMARIO	PRESENTE
	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	GUIDO QUINTINO LIRIS	ASSENTE
	MARCO MARSILIO	ASSENTE
	NICOLA CAMPITELLI	PRESENTE
	NICOLETTA VERI	PRESENTE
	PIETRO QUARESIMALE	PRESENTE



DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA

DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI

DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLA COMUNITÀ TERAPEUTICA
RIABILITATIVA IL FARO DELLA STRUTTURA CENTRO DI SOLIDARIETÀ
OGGETTO: ASSOCIAZIONE GRUPPO SOLIDARIETÀ ONLUS CEIS CON SEDE
OPERATIVA A COLLECORVINO PE CDA GALLO VIA LOMBARDIA PI
91002370681

VISTO il D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., che disciplina l'erogazione di prestazioni sanitarie da parte di strutture

sanitarie, socio sanitarie, pubbliche e private;

VISTA la L.R. 31/07/2007, n. 32 e s.m.i., recante “*Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private*” di disciplina della materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITAMENTO istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6, comma 4 della L.R. 32/2007 e ss.mm.ii., che espressamente dispone: “*L'accREDITAMENTO ha durata quinquennale ed è rinnovabile su richiesta del rappresentante legale presentata al competente Dipartimento della Giunta regionale almeno sei mesi prima della scadenza del quinquennio.*”

La richiesta è corredata di autocertificazione attestante il mantenimento del possesso dei requisiti di accREDITAMENTO e del provvedimento comunale di autorizzazione all'esercizio in corso di validità. Il Servizio del Dipartimento della Salute della Giunta regionale istituzionalmente preposto all'attività ispettiva verifica il mantenimento dei requisiti autocertificati nei termini e secondo le modalità di cui all'articolo 7.

L'accREDITAMENTO istituzionale viene rinnovato dalla Giunta regionale per ulteriori cinque anni alle medesime condizioni tenuto conto dell'esito favorevole delle verifiche trasmesso

da parte del Servizio suddetto. In caso di esito negativo della suddetta verifica, la Giunta dispone il diniego del rinnovo dell'autorizzazione”;

VISTA la L.R. n. 5 del 10/03/2008, Piano Sanitario Regionale 2008-2010 e, in particolare, gli allegati 2.2 “Linee guida per la stesura del manuale di accreditamento” e 2.3 “Linee guida per la costituzione dell’organismo regionale per l’accreditamento (O.R.A.)” le quali definiscono le funzioni dell’O.R.A. mediante il Gruppo di Esperti Regionali per l’Accreditamento (G.E.R.A.) e del Comitato di Coordinamento Regionale per l’accreditamento (C.C.R.A.);

VISTA la D.G.R. n. 591/P del 01/07/2008, pubblicata sul BURA n. 75 del 22.10.2008, di approvazione dei Manuali regionali di Autorizzazione e Accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione del Commissario ad Acta n. 53 del 21 luglio 2009 di istituzione del Comitato di Coordinamento Regionale per l’Accreditamento (C.C.R.A.), modificata dalla deliberazione del Commissario ad Acta n. 39 del 7 luglio 2010 e dal Decreto del Commissario ad Acta n. 1 del 31 gennaio 2011 di modifica anche del DCA predetto n. 39/2010;

VISTI il Decreto del Commissario ad Acta n. 79/2010 del 22 dicembre 2010 di nomina del Gruppo di Esperti Regionali per l’Accreditamento (G.E.R.A.), la D.G.R. n. 596 del 07/08/2018 di “*Disciplina per il funzionamento dell’organismo Tecnicamente Accreditante (OTA)*” nonché la DGR n. 83 del 22/02/2021 “*Documento Tecnico concernente la nuova ‘Disciplina attuativa per il funzionamento dell’Organismo Tecnicamente Accreditante – Accreditamento e Qualità’. Approvazione*”;

VISTI:

- il D.C.A. n. 52/2012 che, nel definire, tra l’altro, il fabbisogno assistenziale regionale relativo all’Area delle Dipendenze Patologiche, ha introdotto e disciplinato i setting assistenziali afferenti alla predetta Area di Assistenza di cui i requisiti di autorizzazione, di accreditamento e le tariffe sono stati stabiliti, rispettivamente, dal D.C.A. n. 54/2013 e dal D.C.A n. 36/2015:

- il D.C.A. n. 87/2015 che, ai fini della regolamentazione dell’offerta regionale di prestazioni relative all’Area delle Dipendenze Patologiche, ha avviato i procedimenti per l’autorizzazione e l’accreditamento definitivi (ex artt. 11 e 12 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.) delle strutture attive nella suddetta Area assistenziale iscritte nell’Albo degli Enti Ausiliari, che hanno presentato istanze entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla

pubblicazione sul BURAT del D.C.A. n. 87/2015 e operanti in regime di convenzione con le Aziende UU.SS.LL. di rispettiva competenza secondo standard organizzativi ed assistenziali definiti dalla normativa antecedente la riferita Legge regionale;

- il D.C.A. n. 117/2016 che ha aggiornato i fabbisogni assistenziali definiti dal D.C.A. n. 52/2012 stabilendo i criteri metodologici e procedurali funzionali anche alla riorganizzazione della rete di offerta regionale dell'Area delle Dipendenze Patologiche;

- la D.G.R. n. 129/2017, che ha demandato ad un successivo provvedimento la disciplina e l'avvio del processo di riorganizzazione delle strutture afferenti all'Area delle Dipendenze Patologiche da riclassificare secondo le tipologie previste dal D.C.A. n. 52/2012 nel rispetto delle procedure di cui alla L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.;

- la D.G.R. n. 816/2017 che ha aggiornato la situazione relativa ai fabbisogni residui divenuti disponibili in esito al processo di riconversione di cui alla D.G.R. n. 129/2017;

VISTA la D.G.R. n. 665 del 11/11/2019 recante *“Riorganizzazione area dipendenze patologiche. Approvazione ed ulteriori disposizioni”* con la quale sono stati approvati il Documento Tecnico di *“Riorganizzazione Area Dipendenze Patologiche”*, la *“Nota integrativa”*, *“le Schede sinottiche”* e le *“Schede di autorizzazione e di accreditamento”* delle strutture residenziali e semiresidenziali per Dipendenze Patologiche e previste le procedure di accreditamento degli assetti organizzativi delle strutture attive già operanti nell'Area delle dipendenze patologiche indicati nella riorganizzazione delineata nella Tabella B del Documento di riordino della predetta Area di cui all'All. 1) alla deliberazione giunta n. 665/2019;

VISTA la domanda per il rilascio dell'accreditamento istituzionale (L.R. n. 32/2007 e s.m.i.) della COMUNITÀ' TERAPEUTICA RIABILITATIVA "IL FARO" CENTRO DI SOLIDARIETÀ "ASSOCIAZIONE GRUPPO SOLIDARIETÀ" ONLUS (CEIS) con sede operativa a Collecervino (PE) in C.da Gallo-Via Lombardia - P.I. 91002370681 - per n.20 posti letto in regime residenziale e semiresidenziale per comunità' terapeutica riabilitativa, acquisita agli atti del Dipartimento Sanità al Prot. n. RA0266640/20 del 14.09.2020;

DATO ATTO che il Servizio Accreditamento e Accordi Contrattuali – DPF018 ha trasmesso alla Segreteria Tecnica dell'O.T.A. la predetta istanza di rilascio dell'accreditamento istituzionale con nota Prot. RA 0189707/22 del 18.05.2022;

VISTA la nota Prot. n. 1286 del 06/12/2022 (**Allegato 1**), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con la quale l'Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo (A.S.R.), acquisita al Prot. n. RA0519236/22 del 06.12.2022 del Dipartimento Sanità, in esito alle decisioni assunte dal C.C.R.A., ha trasmesso al Servizio Accreditamento e Accordi

Contrattuali e al Dipartimento Sanità, la scheda di Valutazione Finale del C.C.R.A. e la relativa Proposta motivata;

PRESO ATTO della valutazione del C.C.R.A. che ha certificato i risultati delle verifiche effettuate dal Gruppo GERA, valutando positivamente il rilascio dell'accreditamento istituzionale di classe 1 della COMUNITÀ' TERAPEUTICA RIABILITATIVA "IL FARO" CENTRO DI SOLIDARIETÀ "ASSOCIAZIONE GRUPPO SOLIDARIETÀ" ONLUS (CEIS) con sede operativa a Collecervino (PE) in C.da Gallo-Via Lombardia - P.I. 91002370681, relativo alle seguenti Parti del Manuale di Accreditamento:

1. DIRITTI DEI PAZIENTI

- 1.1 DIRITTI DEL PAZIENTE

2. DIREZIONE DELLE STRUTTURE E SISTEMI DI SUPPORTO

- 2.1 DIREZIONE DELLE STRUTTURE (DIREZIONE AZIENDALE)

4.4 STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER DIPENDENZE PATOLOGICHE

Per n. 20 posti letto per Comunità terapeutico-riabilitativa

PRECISATO che:

- la struttura dovrà erogare esclusivamente le prestazioni indicate nell'Autorizzazione definitiva all'esercizio rilasciata dal Comune di Collecervino (PE) Prot. 3607/2018 - Pratica SUAP 609/2018 – aggiornata con Prot. n. 900 del 18.05.2022, ossia attività finalizzate all'erogazione di prestazioni riabilitative per Comunità terapeutico-riabilitativa in regime residenziale e semiresidenziale, con una capacità ricettiva massima di n. 20 posti letto;

- ai sensi dell'art. 6, comma 4 della L.R. 32/2007 e ss.mm.ii. l'accreditamento istituzionale di durata quinquennale è rinnovabile, su richiesta del rappresentante legale presentata al competente Dipartimento della Giunta regionale almeno sei mesi prima della scadenza del quinquennio di durata prescritta, mediante domanda corredata di autocertificazione attestante il mantenimento del possesso dei requisiti di accreditamento;

- ai sensi dell'art. 8-quater, comma 2 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

- l'art. 7, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. attribuisce al Dipartimento Sanità la facoltà di disporre in qualunque momento attività ispettive volte alla verifica del possesso dei requisiti di accreditamento, anche rispetto alle dichiarazioni rese;

- il medesimo Dipartimento provvede a che le verifiche ispettive sulle prestazioni sanitarie erogate dalle Strutture pubbliche e private accreditate siano effettuate attraverso i Nuclei Operativi di Controllo (NOC), organismi interaziendali di verifica - istituiti con Deliberazione del Commissario ad Acta n. 19 del 10 marzo 2010 e disciplinati con Deliberazione del Commissario ad Acta n. 43 del 22 luglio 2010 - secondo i protocolli di valutazione per le verifiche di appropriatezza, legittimità e congruità delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture accreditate approvati con Decreto del Commissario ad Acta n. 64/2012 del 14 novembre 2012;

STABILITO che il presente provvedimento sia notificato al Legale Rappresentante del Centro di Solidarietà

‘Associazione Gruppo Solidarietà’ ONLUS (C.E.I.S.) e trasmesso alle A.S.L. regionali, all’A.S.R. Abruzzo, ai competenti Servizi del Dipartimento Sanità, nonché ai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze nelle forme da questi stabilite;

PRECISATO che verrà posto in essere quanto necessario al rispetto degli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

VISTA la nota del Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale prot. n. RA/0537865/21 del 02.12.2021 “Indirizzi operativi sulle modalità di trasmissione delle proposte deliberative e di atti monocratici al Servizio DPA003”;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Sanità ha attestato che il presente provvedimento non contiene dati non pubblicabili e pertanto è integralmente assoggettato alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

EVIDENZIATO che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa per il bilancio regionale;

VISTA la L.R. 14/09/1999 n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo);

DATO ATTO che il Direttore, in considerazione della vacanza della funzione dirigenziale nel Servizio proponente e sulla base dell'istruttoria effettuata dal Responsabile dell'Ufficio competente per materia, ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa ed alla legittimità del presente

provvedimento;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente

A VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

D E L I B E R A

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

1. di rilasciare l'accreditamento istituzionale di Classe 1 (L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.) per Comunità terapeutico-riabilitativa in regime residenziale e semiresidenziale alla **COMUNITÀ' TERAPEUTICA RIABILITATIVA "IL FARO" CENTRO DI SOLIDARIETÀ "ASSOCIAZIONE GRUPPO SOLIDARIETÀ" ONLUS (CEIS)** con sede operativa a Collecervino (PE) in C.da Gallo-Via Lombardia - P.I. 91002370681, con riferimento alle seguenti parti del Manuale di accreditamento:

1 DIRITTI DEI PAZIENTI

- 1.1 DIRITTI DEL PAZIENTE

2. DIREZIONE DELLE STRUTTURE E SISTEMI DI SUPPORTO

- 2.1 DIREZIONE DELLE STRUTTURE (DIREZIONE AZIENDALE)

4.4 STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER DIPENDENZE PATOLOGICHE

Per n. 20 posti letto per Comunità terapeutico-riabilitativa

in conformità a quanto espressamente indicato nella scheda di Valutazione finale del C.C.R.A. e nella relativa

Proposta motivata dell'Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo, trasmessa, in esito alle decisioni assunte dal C.C.R.A., con nota prot. n. 1286 del 06/12/2022 (**Allegato 1**), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di precisare che:

- la struttura dovrà erogare esclusivamente le prestazioni indicate nell'Autorizzazione definitiva all'esercizio rilasciata dal Comune di Collecervino (PE) Prot. 3607/2018 Pratica SUAP 609/2018 – aggiornata con Prot. n. 900 del 18.05.2022 -, ossia attività finalizzate all'erogazione di prestazioni riabilitative per Comunità terapeutico-riabilitativa in regime residenziale e semiresidenziale, con una capacità ricettiva massima di n. 20 posti letto;
- ai sensi dell'art. 6, comma 4 della L.R. 32/2007 e ss.mm.ii. l'accreditamento istituzionale di durata quinquennale è rinnovabile, su richiesta del rappresentante legale presentata al competente Dipartimento della Giunta regionale almeno sei mesi prima della scadenza del quinquennio di durata prescritta, mediante domanda corredata di autocertificazione attestante il mantenimento del possesso dei requisiti di accreditamento;
- ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2 del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.;
- ai sensi dell'art. 7 della L.R. 32/2007, come modificato dall'art. 10, c. 1 della L.R. n. 12/2016, il Dipartimento Sanità può disporre in ogni momento le attività ispettive per la verifica del possesso dei requisiti di accreditamento;
- ai sensi dell'art. 7-bis della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. opera la sospensione automatica dell'accreditamento istituzionale, nei confronti dei soggetti privati accreditati ai sensi della L.R. n. 32/2007, qualora il Dipartimento Sanità accerti, secondo il procedimento previsto dalla normativa, nell'ambito di prestazioni rese per conto del SSN una situazione di inadempimento agli obblighi retributivi e contributivi;

3. di precisare altresì che l'accreditamento istituzionale di cui al presente provvedimento non comporta obbligo per l'Amministrazione alla contrattazione con l'erogatore in questione, in quanto l'attribuzione del tetto di spesa richiede che si tenga conto della programmazione economica e dei vincoli che ne possano derivare;

4. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa per il bilancio regionale;

5. di stabilire che il presente provvedimento sia notificato al Legale Rappresentante del Centro di Solidarietà "Associazione Gruppo Solidarietà" ONLUS (C.E.I.S.) e trasmesso alle A.S.L. regionali, all'A.S.R. Abruzzo, ai competenti Servizi del Dipartimento Sanità, nonché ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze nelle forme da questi stabilite;

6. di demandare al Servizio competente la pubblicazione del presente provvedimento sul BURAT.



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Maddalena Tabasso
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Maddalena Tabasso
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
Rosaria Di Giuseppe
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
Claudio D'Amario
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A05 Segreteria Assessore Salute, Famiglia e Pari Opportunita'
Nicoletta Veri
(Firmato digitalmente)



RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

Nome allegato: ASR VERBALE GERA - Comunita Il Faro PROT RA0519236 06_12_2022.pdf
Impronta 551C00A6FAF485A693181053187AE6D517203A60E17DCE619BA5B9D4C6610A90



RIEPILOGO FIRME DELIBERA

**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

(Firmato digitalmente da)
EMANUELE IMPRUDENTE
PRESIDENTE

Data: 30/12/2022 14:24:40
Nr. di serie certificato: 8796036549039026569

(Firmato digitalmente da)
DANIELA VALENZA
SEGRETARIO

Data: 30/12/2022 15:16:03
Nr. di serie certificato: 7714802313482283681